



DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 103 del 10/11/2017

Oggetto: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'AGENZIA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 19 GIUGNO 2016, N. 175, COME INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi contenuta;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
- b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
- c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9;

VISTO l'Articolo 22 comma 6 della L. R. 2 del 27 marzo 2017 che stabilisce che "Il Commissario Straordinario dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge";

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Agenzia vigente;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Atteso che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono,

direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato che l'Agenzia, fermo restando quanto indicato al punto precedente, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. e, cioè:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., come modificato dal D. Lgs. 100/2017, l'Agenzia deve effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o costituire oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. –ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per quelle società:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., ovvero 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, ovvero

3) che ricadono in una delle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. e, cioè:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Agenzia, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e le proprie finalità istituzionali quali espresse nella legge istitutiva (Legge Regionale n. 6/2006 come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9) e nella successiva L. R. 2

del 27 marzo 2017 avente ad oggetto “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) e Regolamento organizzativo dell’Agenzia;

Dato atto che l’Agenzia non deteneva, alla data a cui deve riferirsi la ricognizione di cui al presente atto (23 settembre 2016), partecipazioni in società ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

DECRETA

1. **di fare proprio** il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
2. **di dare atto** che l’Agenzia non deteneva, alla data a cui deve riferirsi la ricognizione di cui al presente atto (23 settembre 2016), partecipazioni in società ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
3. **di dare mandato** al dirigente del Servizio “Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni” di provvedere, alla comunicazione della presente Deliberazione prevista dal citato art. 24 del T.U.S.P. al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prof. Luca Ferrucci

(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'AGENZIA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 19 GIUGNO 2016, N. 175, COME INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Agenzia, fermo restando quanto indicato al punto precedente, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. e, cioè:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., come modificato dal D. Lgs. 100/2017, l'Agenzia deve effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o costituire oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. –ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per quelle società:

1) non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., ovvero 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa,

ovvero

3) che ricadono in una delle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. e, cioè:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non

superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Agenzia, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e le proprie finalità istituzionali quali espresse nella legge istitutiva (Legge Regionale n. 6/2006 come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9) e nella successiva L. R. 2 del 27 marzo 2017 avente ad oggetto "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) e Regolamento organizzativo dell'Agenzia occorre dare atto che l'Agenzia non deteneva, alla data a cui deve riferirsi la ricognizione di cui al presente atto (23 settembre 2016), partecipazioni in società ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del D.L. 175/2016;

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario

1. **di fare proprio** il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
2. **di dare atto** che l'Agenzia non deteneva, alla data a cui deve riferirsi la ricognizione di cui al presente atto (23 settembre 2016), partecipazioni in società ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del D.L. 175/2016;
3. **di dare mandato** al dirigente del Servizio "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni" di provvedere, alla comunicazione della presente Deliberazione prevista dal citato art. 24 del T.U.S.P. al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia in "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nella sezione Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23.

Perugia, 10/11/2017

L'istruttore

Dott. Stefano Capezzali

(Firmato con firma elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q del Codice dell'Amministrazione Digitale)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'AGENZIA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 19 GIUGNO 2016, N. 175, COME INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell'Agenzia, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 10/11/2017

Il responsabile dell'Istruttoria

Stefano Capezzali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q del Codice dell'Amministrazione Digitale)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'AGENZIA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 19 GIUGNO 2016, N. 175, COME INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Ai sensi dell'art. 24, del regolamento di organizzazione dell'Agenzia, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto l'atto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio.

Perugia, 10/11/2017

Il Dirigente del Servizio
"Organizzazione e Gestione Risorse
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni"
Stefano Capezzali

*(Visto apposto con firma elettronica ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera q del Codice
dell'Amministrazione Digitale)*

Riferimento pratica finanziaria: /

PARERE DI LEGITTIMITA'

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'AGENZIA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 19 GIUGNO 2016, N. 175, COME INTEGRATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Commissario Straordinario dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l'adozione del presente atto.

Perugia, 10/11/2017

Il dirigente del

1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI

Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q del Codice dell'Amministrazione Digitale)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRUCCI LUCA

CODICE FISCALE: IT:FRRLCU64S25G843A

DATA FIRMA: 10/11/2017 12:33:47

IMPRONTA: 38383937623133656639313034323165623666343834663566656339623466666433326331366164